DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIVISIONE VIII
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 agosto 1998, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza del Dr. Giuseppe Mastropietro e del Dr. Giovanni Timpanaro, si sono incontrati:

- Per la Stanhome Sp.a. il Sig. Roberto Stabile Direttore del personale e il Dr. Enrico Festa Direttore del servizio legale;
- Per le OO.SS. Nazionali la Sig.ra Luciana Cirillo della FISASCAT-CISL, il Sig. Luigi Coppini della FILCAMS-CGIL, il Sig. Pierluigi Paolini della UILTUCS-UIL.

PREMESSO

- che, in data 6 luglio 1998, la Stanhome spa ha avviato la procedura di mobilità ai sensi della L.223/91 per numero 72 lavoratori dipendenti della Unità operativa denominata 'Centro di distribuzione di Occhiobello (RO),avendo intenzione di chiudere in via definitiva il Centro medesimo;
- che, dopo una serie di incontri finalizzati alla ricerca di strumenti alternativi al licenziamento, le parti hanno convenuto di chiudere la procedura di mobilità e di far ricorso alla presentazione di un programma dì riorganizzazione aziendale;
- che, in data 31luglio 1998, a Roma è stato sottoscritto dalle parti un accordo che prevede la cessazione dell'attività del centro dì Occhiobello ed il ricorso alla CIGS a zero ore per tutti i lavoratori interessati;
- che, detto programma prevede il riassorbimento, al termine della riorganizzazione, dei lavoratori posti in CIGS, sulla base della disponibilità dichiarata al reimpiego e al trasferimento presso le altre sedi aziendali da parte di ogni singolo lavoratore;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

1. Le parti confermano il contenuto dell'accordo citato del 31luglio u.s. Pertanto, l'azienda realizzerà un programma di riorganizzazione al fine di garantire il consolidamento e il rilancio delle vendite e presenterà richiesta di CIGS per n. 74 lavoratori, a far data dal 24 agosto 1998.
2. Al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori anche presso la propria zona di residenza, l'azienda si impegna, nel caso.. di richiesta di acquisto degli immobili costituenti il Centro di distribuzione di Occhiobello, pervenute entro un anno da oggi, di offrire all'eventuale acquirite 4uno sconto sul prezzo dì acquisto dell'immobile nella misura di Lire 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni dipendente del Centro che sia stato riassunto dalla CIGS.
3. Inoltre, al fine di ridimensionare il problema occupazionale durante il periodo di CIGS, le parti concordano che saranno collocati in mobilità (anche oltre il termine di 120 giorni, previsti dalla L.223/91, così come stabilito dalla successiva L. 236/93), coloro che matureranno durante detto periodo e/o durante il successivo periodo di mobilità i requisiti di età e contribuzione per il conseguimento del pensioiamento.
4. Con il presente accordo le partì danno per esperita la procedura di consultazione sindacale di cui alla L. 164/75, art. 5 ed alla L.451/94 art. 1, comma 3.

Letto, confermato e sottoscritto.